

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

Il giudice designato Massimo Pagliarini
nel procedimento n. 2652 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2016,
vertente

TRA

(avv. Michelangelo Salvagni)

ricorrente

E

(avv.ti Francesco Rotondi, Angelo Quarto e Damiano Lipani)

convenuta

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27.10.2016, ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

è stato assunto dalla
S.p.A. (ora S.p.A.) con un contratto di lavoro in
somministrazione a tempo indeterminato e con inquadramento nel livello C del
Ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro. Egli ha
lavorato, dall'1.12.2006 al 31.8.2014, presso la società utilizzatrice

S.p.A., svolgendo attività di *call center* e *back office* presso il settore
customer care. Dall'1.8.2014 egli è stato posto in disponibilità (in ragione della
risoluzione del contratto di somministrazione di lavoro tra agenzia e) e
con lettera del 2.7.2015 egli è stato licenziato per motivo oggettivo (a causa del
perdurante stato di inoccupabilità) con decorrenza 15.6.2015 (data di ricezione da
parte della DTL della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della
legge n. 604/66, come sostituito dall'art. 1, comma 40, legge n. 92/2012).

Il ha impugnato il recesso, sostenendone la illegittimità per
più motivi.

La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della
domanda e ribadendo la legittimità del proprio operato.



All'esito del giudizio, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata.

Il ricorrente ha sostenuto che dovevano ritenersi insussistenti le ragioni poste a base del recesso (e cioè, la mancanza di occasioni di lavoro quando era in disponibilità) desumendosi ciò, in primo luogo, da quanto accaduto il giorno 22.4.2015.

Nella mattinata di detto giorno egli fu cercato al telefono ed il suo cellulare risultò non raggiungibile. Il ricorrente ha sostenuto che al momento della chiamata era impegnato in altra conversazione e che alla fine di quest'ultima ricevette un messaggio che lo avvisava che lo aveva cercato un numero di telefono cellulare che lui non conosceva, diverso da quello utilizzato dalla filiale di Roma per le comunicazioni precedenti, sicchè la società "*ben avrebbe potuto attendere che il cellulare del ricorrente tornasse raggiungibile e/o inviargli un messaggio sul telefono cellulare o via e-mail, ciò al fine di comunicare l'esistenza dell'occasione di lavoro e sollecitare un urgente contatto con la filiale stessa*". Solo dopo alcuni giorni, quando per tale circostanza gli pervenne una contestazione disciplinare, egli aveva appurato che il cellulare che lo aveva cercato di contattare apparteneva ad una dipendente della società.

Ebbene, da detta circostanza non si può ricavare l'insussistenza delle ragioni sottese al recesso.

A prescindere infatti dal comportamento tenuto dallo stesso (il quale, essendo in regime di disponibilità ed essendo tenuto ad essere reperibile ex art. 32, comma 4, del Ccnl sopra richiamato, avrebbe dovuto attivarsi e richiamare nell'immediatezza il numero di telefono, anche se sconosciuto, che lo aveva cercato di contattare), va osservato comunque che verosimilmente l'offerta lavorativa che gli avrebbe proposto la dipendente della società convenuta non sarebbe da lui stata accettata.

Si trattava infatti di un'offerta di lavoro per € 400 mensili e che avrebbe comportato la risoluzione del suo rapporto di lavoro con (cfr. testimonianza i), offerta cioè che lo stesso ricorrente ha nelle note conclusive ritenuto non congrua.

Pertanto, se anche il ricorrente avesse risposto a detta telefonata, la sua posizione lavorativa non si sarebbe modificata.



Il ricorrente ha poi ritenuto che l'insussistenza delle ragioni sottese al recesso fosse dimostrata da quattro annunci di lavoro pubblicati sul sito della società a partire dall'ottobre del 2014. Dette offerte, mai prospettategli, riguardavano peraltro posizioni lavorative collimanti o compatibili con la sua pregressa esperienza lavorativa in . A supporto di quanto sostenuto, il ha depositato copia di detti annunci (doc. da n. 12 a n. 15).

Sul punto, i testimoni ascoltati hanno confermato che effettivamente dette offerte erano provenienti da . d erano state pubblicate sul sito della società; che alcune di esse riguardavano un settore (quello cd. automotive) in cui aveva in precedenza operato il ricorrente; che non tutte dette offerte prevedevano che il lavoratore dovesse conoscere la lingua inglese; che lo stesso ricorrente, in relazione a tali offerte, sollecitò telefonicamente i ai fini di una sua chiamata.

Deve poi escludersi che tali offerte non fossero, per i motivi più vari, compatibili con la posizione del ricorrente, poiché tale circostanza è stata riferita da un testimone () che non conosceva detti annunci prima che gli venissero mostrati durante l'audizione.

All'esito del giudizio può pertanto ritenersi accertato che durante l'iniziale periodo di disponibilità del ricorrente vi fosse almeno un'opportunità lavorativa adeguata al profilo del ricorrente, riguardante il medesimo settore automotive in cui il lavoratore aveva in precedenza operato e non richiedente espressamente la conoscenza della lingua inglese (si tratta dell'offerta di ottobre del 2014 relativa ad una figura impiegatizia nel settore back office automotive, con impegno a tempo pieno e con contratto di somministrazione di 3 mesi soggetto a proroghe: doc. n. 12 ricorrente).

In relazione a detta specifica offerta, che ha pubblicato sul proprio sito e che mai ha prospettato al ricorrente nonostante quest'ultimo avesse sollecitato la sua chiamata, la società convenuta non ha dimostrato che essa fosse del tutto inadeguata rispetto alla professionalità del ricorrente, non potendo detta dimostrazione ricavarsi dalla sola circostanza che l'offerta in esame richiedeva il possesso di competenze più commerciali e di vendita, diverse da quelle di assistenza ai clienti maturate in precedenza dal ricorrente.



Sicchè la ragione sottesa al licenziamento del ricorrente (mancanza di occasioni di lavoro e perdurante stato di inoccupabilità) deve ritenersi del tutto insussistente.

Da ciò consegue, in applicazione dell'art. 18, comma 4, legge n. 300/70, che il licenziamento intimato al _____ con lettera del 2.7.2015 deve essere annullato e che la società convenuta va condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato. La società convenuta va altresì condannata al pagamento in favore del _____ di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita (pari a € 2.091,50, come esattamente indicata in ricorso sulla base dell'ultimo cedolino paga riportante una retribuzione mensile pari a € 1.792,72), dal giorno del licenziamento e per un totale di 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo. La società convenuta va altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come previsto dalla norma citata.

Poiché il rapporto di lavoro si è ricostituito giudizialmente *ex tunc*, è naturale conseguenza che il ricorrente sarà tenuto a restituire alla società tutto quanto percepito in occasione della risoluzione del rapporto (indennità sostitutiva del preavviso e competenze di fine rapporto, compreso il Tfr).

Non risulta infine che il ricorrente, dopo la cessazione del rapporto con _____, abbia percepito redditi per lo svolgimento di altre attività lavorative, né vi sono in atti elementi da cui desumere che il ricorrente abbia ritardato per propria colpa a rinvenire una nuova occupazione lavorativa.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza.

P . Q . M .

visto l'art. 1, comma 49, legge n. 92 del 2012

ANNULLA il licenziamento intimato a _____ con lettera del 2.7.2015 e **CONDANNA** la _____ S.p.A. alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;

CONDANNA la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto



percepita (pari a € 2.091,50) dal giorno del licenziamento e per 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;

CONDANNA la stessa società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento e sino alla reintegra;

CONDANNA la società convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 3.000,00, oltre Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 259,00.

Si comunichi.

Roma, 2.11.2016.

Il giudice

Massimo Pagliarini



